

Articolo 28

Aziende di trasformazione del latte

¹ Alle aziende di trasformazione del latte e ai lavoratori in esse occupati per la presa in consegna e il trattamento del latte si applica l'articolo 4 per la notte a partire dalle 02.00 e per tutta la domenica, sempreché il lavoro notturno e il lavoro domenicale siano necessari per evitare il deperimento del latte.

² Sono considerate aziende di trasformazione del latte le aziende che prendono in consegna il latte ai fini dell'immagazzinamento e della lavorazione.

Campo d'applicazione (capoverso 2)

Le aziende di trasformazione del latte ai sensi del presente articolo sono aziende di grosse dimensioni che prendono in consegna il latte fresco su scala sovregionale ai fini dell'immagazzinamento o della diretta lavorazione. Le disposizioni speciali si applicano, oltre che alla presa in consegna del latte, soltanto alle fasi della lavorazione necessarie alla conservazione del latte (termizzazione, raffreddamento, ecc.). Ulteriori procedimenti di lavorazione sottostanno al normale obbligo di autorizzazione e non sono soggetti alle disposizioni speciali.

Disposizioni speciali applicabili (capoverso 1)

Articolo 4

Le aziende di trasformazione del latte possono, senza autorizzazione ufficiale, ricorrere a pieno titolo al lavoro notturno a partire dalle 02.00 e al lavoro domenicale. Questa esenzione dall'obbligo di autorizzazione permette alle aziende di prendere in consegna il latte raccolto anche il mattino presto e la domenica e di prepararlo per la successiva lavorazione durante il regolare lavoro diurno e serale nei giorni feriali. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale devono però essere osservate (v. commento dell'art. 4 OLL 2).